

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1800}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POGGIOLINI, ARMELLIN, APUZZO, BONOMO, CIAMPAGLIA,
MARTUCCI, RENZULLI, SARETTA, GARAVAGLIA**

Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri e
modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante
istituzione della professione sanitaria di odontoiatra

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende in larga parte quella posta all'esame della Commissione affari sociali nella X legislatura (si veda l'atto Camera n. 5840). Nel testo che oggi si propone viene preferita, all'articolo 3, la formula del rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la disciplina della costituzione, del funzionamento e dei compiti dell'Ordine nazionale degli odontoiatri. La proposta nasce dalle esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati e già ampiamente sottoposte all'attenzione di questo Parlamento.

Com'è noto, infatti, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito, in ottemperanza alla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135.

Successivamente, dopo cinque anni, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra unitamente al relativo albo professionale con legge 24 luglio 1985, n. 409, legge che, in attuazione della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, ha altresì provveduto a disciplinare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri della Comunità economica europea.

Il legislatore dell'epoca non ritenne opportuno creare un autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici, di un'apposita commissione cui ha deman-

dato, distinguendo tra attribuzioni di carattere generale o di carattere specifico, l'esecuzione di tre poteri: quello disciplinare, quello di intervento nelle controversie, quello di designazione dei rappresentanti della professione.

Al consiglio direttivo dell'ordine sono state assegnate le attribuzioni di carattere generale, come definite all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Senonché è stata lasciata alla competenza del consiglio anche la tenuta dell'albo, una attribuzione specifica, sottratta alla commissione, che ha registrato una conseguente riduzione della propria sfera di autonomia nel governo della professione.

Ma, oltre che di tali osservazioni, bisogna tener conto anche della circostanza che la legge n. 409 del 1985, con un testo lacunoso e formulato in maniera non chiara, nella pratica attuazione, via via, ha dato adito ad una serie di dubbi interpretativi tanto da alimentare un nutrito contenzioso (non meno di quattrocento ricorsi) che ha interessato la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la Corte di cassazione e persino la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20.

A sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 409 del 1985, sulla base delle esperienze acquisite, si è formato un generale convincimento secondo il quale la soluzione adottata dell'ordine unico per le due professioni, quella di medico chirurgo e quella di odontoiatra, se, da un lato, ha semplificato ed ha reso operativamente facile ed immediata la costituzione dell'albo degli odontoiatri nelle novantacinque province, dall'altro, però, non ha rappresentato, la giusta e coerente risposta alla esigenza primaria dell'autogoverno delle due professioni.

Al riguardo, va posto nella dovuta evidenza che a fronte di circa trecentomila iscritti all'albo dei medici chirurghi, ventiduemila circa sono gli iscritti all'albo degli odontoiatri: quindi, interessi vari ed articolati, talora contrastanti e difficilmente componibili.

Inoltre l'albo degli odontoiatri non registra tutti coloro che esercitano la relativa professione. Infatti gli articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale e alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, consentono agli specialisti in odontoiatria ed ai laureati in medicina privi della specializzazione ma immatricolati al relativo corso di laurea prima dell'anno accademico 1985-1986, di rimanere iscritti all'albo dei medici con l'apposita « annotazione ».

Insomma, si sono venute a determinare un complesso di posizioni differenziate, che hanno delimitato un contesto entro il quale diviene ardua una contestuale gestione, unitaria ed uniforme, delle due professioni.

Una serie di obiettive ragioni sollecita, dunque, l'istituzione di un ordine separato per la professione di odontoiatra.

Anche nella prospettiva europea si pone questa esigenza, atteso che nella totalità degli Stati membri della Comunità economica europea la professione di odontoiatra è ordinata e rappresentata da un autonomo distinto organismo: dal *Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes* della Francia, all'*Union des dentistes et stomatologistes* del Belgio, al *British dental association* di Londra, dall'*Association des medecins dentistes* del Granducato del Lussemburgo, all'*Association hellenique des dentistes* di Atene, dall'*Ordem do medicos* di Lisbona, all'*Irish dental association* di Dublino.

I rapporti e le interrelazioni riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo verranno meglio coordinati e sviluppati se ed in quanto nei singoli Paesi della Comunità economica europea vi sarà anche il contributo della professione rappresentata da autonomi organismi simili e paritari.

Infine, merita dare la giusta valutazione al fatto che sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sia le associazioni rappresentative degli odontoiatri sono del-

l'avviso che le due professioni debbano fare capo a due ordini distinti.

Per le considerazioni su esposte e per le ragioni rappresentate in relazione a taluni particolari e non secondari problemi di carattere giuridico e professionale che rischiano di rimanere insoluti se dovessero permanere le lacune normative della legge n. 409 del 1985, si è ravvisata la urgente necessità di intervenire con la presente iniziativa per apportare gli opportuni indispensabili correttivi alla legge e per introdurre le innovazioni che la realtà dei fatti richiede, al fine di garantire pienamente l'autogoverno delle due professioni con la istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri separato da quello dei medici.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 1 della legge n. 409 del 1985, afferma che per esercitare la professione sanitaria di odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri. Viene pertanto esclusa l'annotazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 409 del 1985.

L'iscrizione all'albo è consentita solo a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato.

I titoli accademici per partecipare agli esami di Stato sono la laurea in medicina e il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

In via transitoria è consentita l'iscrizione all'albo ai laureati in medicina immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici anteriori a quello del 1985-1986, ovvero ai laureati in medicina che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, ovvero risultino iscritti al relativo corso di specializzazione. Oltre ad essere in possesso dei citati titoli debbono aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico.

La norma in questione, nel rispetto delle decisioni della Corte costituzionale,

accoglie il principio del riconoscimento delle situazioni già acquisite.

Viene altresì stabilito che possono mantenere l'iscrizione all'ordine dei medici coloro che, avendone diritto, si iscrivono all'ordine degli odontoiatri.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 409 del 1985, specificando che sono ammessi a sostenere gli esami di Stato solo coloro che sono in possesso dei titoli accademici definiti al comma 3 dell'articolo 1.

L'articolo 3 abroga gli articoli 4 e 5 e gran parte dell'articolo 6 della legge n. 409 del 1985. Inoltre l'articolo in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro della sanità per l'adozione delle norme concernenti la costituzione, il funzionamento ed i compiti dell'Ordine nazionale degli odontoiatri e la relativa articolazione regionale e provinciale, nonché per la determinazione delle modalità per la prima attuazione della legge. È previsto che i componenti gli organi dell'Ordine durino in carica cinque anni e siano eletti con il sistema maggioritario e con voto limitato, a salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, come stabilito per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 prevede l'assistenza previdenziale a favore degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985 ha tralasciato gli aspetti previdenziali ed assistenziali degli iscritti all'albo degli odontoiatri. A distanza di sette anni dalla istituzione della professione di odontoiatra il problema previdenziale degli odontoiatri non è stato infatti ancora risolto.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'assistenza previdenziale della nuova professione.

Viene così prevista l'estensione agli iscritti all'ordine degli odontoiatri della medesima tutela previdenziale assicurata dal fondo previdenziale generale ai medici, e ciò con effetto dalla data di iscrizione all'albo professionale, assicurando quindi la possibilità di ricostruzione contributiva del periodo di attività professionale precedente. Viene anche prevista l'i-

scrizione obbligatoria ai fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM per gli esercenti la professione di odontoiatra convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

È demandata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la previsione, attraverso una modifica statutaria, di una

rappresentanza degli iscritti all'albo degli odontoiatri nel comitato direttivo dell'ENPAM.

Inoltre l'articolo 4 dispone l'abrogazione della norma che stabilisce l'obbligo della apposizione della marca ENPAM sui certificati medici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente.

« ART. 1 - 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale degli odontoiatri.

3. L'iscrizione all'albo è consentita a coloro che, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, ovvero della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, a seguito del prescritto esame di Stato.

4. I laureati in medicina e chirurgia che, avendone diritto, si iscrivono all'Ordine nazionale degli odontoiatri, possono mantenere la contemporanea iscrizione all'Ordine nazionale dei medici chirurghi.

5. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato ».

2. In via transitoria hanno facoltà di iscriversi all'albo, senza che sia richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, coloro che, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, risultino essere immatricolati al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1985-1986, ovvero, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o risultino iscritti al relativo corso di specializzazione.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli accademici come stabilito al comma 3 dell'articolo 1, hanno carattere specificatamente professionale ».

ART. 3.

1. Gli articoli 4 e 5 ed i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono, decimo ed undicesimo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono adottate le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti dell'Ordine nazionale degli odontoiatri in analogia con le norme dell'Ordine nazionale dei medici chirurghi. I componenti gli organi durano in carica cinque anni e sono eletti con il sistema maggioritario e con voto limitato, a salvaguardia della rappresentanza delle minoranze. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'articolazione regionale e provinciale dell'Ordine, nonché le procedure e le modalità per la prima attuazione della presente legge.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al fondo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici

(ENPAM), di cui allo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, ed al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente iscritti ai fondi speciali di previdenza già assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Ai medici chirurghi che optino per l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri sono garantiti i diritti maturati e la riunificazione delle contribuzioni pregresse a cura dell'ENPAM.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ENPAM per disciplinare la composizione del comitato direttivo, prevedendo la rappresentanza degli iscritti all'albo degli odontoiatri.

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, è abrogato.